

Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES CPC

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 151 CPC

Il **Prof. Giuseppe Cambria**, CMBGPP75S27F158T, nato a Messina (ME) il 27.11.1975 ed ivi residente in via S. Lucia, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa in atti, dall'Avv. Paolo Giovanni Rotelli, RTLPGV88L26I199M, FAX: 0902923702, PEC: paolorotelli@pec.giuffre.it , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, via Nino Bixio n. 8;

CONTRO

- **Ministero della Istruzione Università e Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, rappresentato, difeso dalla dott.ssa Alessandra Meliadò presso cui è domiciliato;
- **Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Alessandra Meliadò presso cui è domiciliato;
- **Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Alessandra Meliadò presso cui è domiciliato;
- i controinteressati in atti;

PROPONE RECLAMO AVVERSO

L'ordinanza cautelare (v. doc. all.) emessa dal Tribunale di Messina, sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Totaro Valeria, in data 05.10.2022, relativa al giudizio cautelare n.



3603-1/2022, comunicata in pari data a mezzo pec;

Con l'ordinanza impugnata, il G.L. dott.ssa Totaro ha rigettato l'istanza cautelare proposta dal Prof. Cambria, volta al riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento della Laurea magistrale in Fisica (ed anche del Diploma ITP) congiuntamente ai 24 CFU e, di conseguenza, il diritto ad essere inserito nella competente fascia della GPS e delle GI, ravvisando la non fondatezza della domanda sulla base del fatto che in altri fori avrebbero adottato una diversa interpretazione normativa rispetto a quella – finora unanime e coerente – del Tribunale di Messina nonchè in quanto sarebbe mutato – a dire del Giudice di prime cure – il quadro normativo per l'introduzione del 60 cfu (e non più 24).

- PARTE DEL PROVVEDIMENTO CHE SI INTENDE IMPUGNARE

che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella di merito, non è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio;...

...che tuttavia deve prendersi atto che, per un verso, è mutato il quadro normativo di riferimento, poiché l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) ha inserito nel menzionato D.Lgs. n. 59/2017 l'art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento), secondo cui "1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (...)" e ha quindi modificato integralmente anche l'art. 5 (Requisiti di



partecipazione al concorso), stabilendo che “1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (...)”, eliminando il riferimento ai 24 CFU; sebbene in sede di conversione l'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) abbia precisato che “1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)”; che, per l'altro, l'orientamento contrario alla tesi dell'istante, maggioritario tra i giudici di primo grado, è stato sposato ormai da numerose corti d'appello di tutta Italia e appare maggiormente coerente con la ratio che ha ispirato la suindicata riforma; ...

...che la domanda va quindi senz'altro rigettata, a prescindere dalla valutazione del periculum; che la regolamentazione delle spese va rinviata alla decisione del merito; p.q.m. nella contumacia dei controinteressati, rigetta la domanda...

- RICOSTRUZIONE DEI FATTI E DELLA VICENDA PROCESSUALE -

Prima di passare alle motivazioni del presente reclamo, appare opportuno ripercorrere in sintesi la vicenda processuale e i fatti di causa riportandosi, per una ricostruzione più dettagliata, al ricorso introduttivo da intendersi integralmente trascritto.

Il Prof. Cambria ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria, presso l'università di Messina in data 30.07.2009, diploma ITP il 26.07.1994 (v. doc. all.) e i 24 CFU in data 03.03.2020 (v. doc. all.).



Tali titoli hanno permesso al deducente di essere inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nelle graduatorie d'Istituto, rispettivamente in seconda e terza fascia a seguito di domanda presentata in data 24.05.2020 per le seguenti classi di concorso: **A001** - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, **A017** - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, **A020** – FISICA, **A032** - SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA, **A037** - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, **A047** - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE, **A054** - STORIA DELL'ARTE, **A060** - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, **B003** - LABORATORI DI FISICA e **B014** - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI;

Il possesso congiunto dei summenzionati titoli, com'è ormai noto, avrebbe dovuto dare accesso alla fascia superiore (prima GPS e seconda GI) sulla base della normativa e della giurisprudenza maggioritaria (e unanime a Messina).

Tale diritto, però, è stato negato al ricorrente che non ha potuto accedere alla fascia spettante per l'ostruzionismo del Ministero che si ostinava, e si ostina tutt'ora, a non considerarli abilitanti all'insegnamento neppure per poter ambire a semplici incarichi di supplenza.

Alla luce di quanto sopra, considerato l'inserimento in graduatoria per il biennio 2022-2024, decide di rivolgersi a codesto Tribunale per ottenere il riconoscimento del valore abilitante del possesso congiunto della Laurea Magistrale e i 24 CFU nonché del Diploma ITP (vecchio ordinamento e già di per sé abilitante) con anche il possesso dei 24 cfu.

In data 07.07.2022, ben prima dell'esordio dell'anno scolastico, è stato quindi depositato ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere un provvedimento cautelare per non pregiudicare i diritti del deducente e



non arrecare danni alla propria professionalità nell'attesa della definizione del giudizio di merito.

La causa è stata iscritta al n. 3603/2022 e contestualmente è stato aperto il sub procedimento cautelare n. 3603-1/2022 in relazione al quale il GL designato, dott.ssa Valeria Totaro, ha fissato l'udienza per giorno 31.08.2022, rinviata all'udienza del 04.10.2022 per dei chiarimenti richiesti dal Giudice in quanto il Ministero aveva evidenziato l'esclusione dalla GPS per 3 classi di concorso, e precisamente il G.L. *“invita le parti a documentare per quali classi di concorso è attualmente inserito in GPS-GI il ricorrente...”*.

Il tenore del rinvio era chiaro, lasciava intendere l'accoglimento ma previa verifica delle effettive classi di concorso; venivano quindi depositate da questa difesa note scritte (v. doc. all.) con i chiarimenti e la documentazione richiesta mentre il Ministero non dava prova di quanto sostenuto.

Con provvedimento del 05.10.2022 codesto Tribunale, inaspettatamente e in controtendenza con le proprie pronunce, ha rigettato la domanda cautelare ritenendola carente del requisito del *fumus boni iuris* sulla base della motivazione che la maggioranza dei Giudici di primo e di secondo grado hanno un orientamento restrittivo rispetto a quello sinora adottato, all'unanimità, dal Tribunale di Messina nonché dal mutato quadro normativo che imporrebbe l'acquisizione dei 60 CFU piuttosto che dei 24.

Quanto sopra non può essere condiviso, in quanto frutto di un'evidente errata percezione degli elementi di fatto e di diritto che, se correttamente valutati, risulteranno in grado di sostenere le richieste cautelari avanzate dal Prof. Cambria.

Tutto ciò è però privo di fondamento ed evidenza il grave abbaglio in cui è incorso il Giudice della fase cautelare per i seguenti

MOTIVI
IN FATTO E DIRITTO



**1) ERRORE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DLGS 57/17 – ERRATA
INTERPRETAZIONE DEI FATTI – DISCRIMINAZIONE TRA
SITUAZIONI ANALOGHE**

La motivazione con cui il GL ha rigettato la domanda cautelare è priva di logica e fondamento laddove non si attaglia in alcun modo al caso specifico del ricorrente. Infatti, nell'unica motivazione di diritto che potrebbe giustificare un mutato orientamento, viene presa in considerazione l'introduzione di nuovi requisiti per l'accesso alle classi di concorsi, dovendosi conseguire non più i rinomati 24 cfu bensì i 60 cfu. Nel caso di specie, occorre preliminarmente evidenziare come il prof. Cambria è in possesso anche dei 60 CFU conseguiti il 18.08.2021 (v. doc. all.) e di ulteriori 60 CFU conseguiti in data 03.03.2020 già allegati al fascicolo di primo grado in uno ai 24 cfu (v. doc. all.), in entrambi i casi presso l'Università E-Campus, motivo per cui non dovrebbe soccombere pur volendo considerare applicabile la normativa richiamata nel provvedimento.

Ad ogni modo, il tenore letterario della normativa è chiaro laddove evidenzia che il conseguimento dei 60 CFU è necessario per l'ingresso alle classi di concorso a decorrere dal 2024 e non si applica a chi ha conseguito i 24 cfu entro il 31.10.2022.

Infatti, come anche menzionato nell'impugnata ordinanza, l'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) ha precisato che *“1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)”*.

Non v'è chi non veda, quindi, come il riferimento a tale dato normativo non è attinente al caso di specie poiché, nella peggiore delle ipotesi, sarebbe stato valido fino al 31.12.2024.

Tale corretta interpretazione normativa cambia notevolmente il quadro ed il senso del rigetto laddove non può trovare applicazione il ragionamento logico giuridico



basato su tale presupposto.

Non si ravvede, quindi, il senso di tale rigetto, a questo punto volto ad uniformarsi ad una giurisprudenza, di opposto segno, di Tribunali di pari grado (o qualche altra Corte d'Appello) in totale riforma e spregio di anni di pronunce favorevoli di questo Tribunale.

Inoltre, considerato che codesto Tribunale si è espresso ripetutamente, anzi unicamente e unitariamente, in senso favorevole in situazioni del tutto identiche a quelle del deducente solo pochi giorni prima, comporta un evidente discriminazione tra posizioni giuridiche soggettive identiche.

La discriminazione è doppia se si considera che, proprio in virtù di altri accoglimenti e della giurisprudenza consolidata a Messina, il ricorrente si ritrova molteplici posizioni indietro nei confronti di colleghi con minor punteggio ma in prima fascia, e quindi già chiamati o comunque in posizione nettamente favorevole rispetto il prof. Cambria mentre oggi, al Prof. Cambria (e tutti i ricorrenti che con sacrificio hanno proposto ricorso), gli viene chiusa improvvisamente la stessa identica possibilità con la conseguenza che si viene a cristallizzare una graduatoria che lede in maniera evidente ogni principio meritocratico e di parità di diritti.

Non è ammissibile che in uno stato di diritto si debba subordinare l'esito di un giudizio a mere circostanze casuali e temporali.

Ci si domanda come sia possibile che casi praticamente identici, rivolti al medesimo Tribunale, depositate nel medesimo periodo, possano addivenire a pronunce di segno diametralmente opposto.

Viene quindi così preclusa, al reclamante, la possibilità di poter quantomeno "riequilibrare" la graduatoria tentando di ottenere quanto già da altri, solo poco tempo prima, hanno già ottenuto.

Il tutto aggravato dal fatto

Tali gravi abbagli non potranno che portare alla revoca e conseguente riforma



dell'ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione di legge.

Inoltre, nel caso di specie, è sfuggito al Giudicante di prime cure che il Prof. Cambria ha conseguito un diploma ITP nel 1994, vecchio ordinamento, che è comunque di per sé abilitante a prescindere dalle integrazioni dei CFU, e ciò per la classe di concorso B014.

Non va sottaciuto come il provvedimento impugnati basi – nella sostanza – il motivo di rigetto non su una base giuridico normativa ma su un passo indietro che codesto Tribunale effettua rispetto ad un'interpretazione giuridico letterale finora sostenuta all'unanimità e su cui si è pronunciato più volte addirittura il Collegio.

Ciò comporta inevitabilmente una totale discriminazione tra gli aspiranti docenti che hanno avuto la “fortuna” di proporre ricorso per prima rispetto a chi, per diverse ragioni, ha dovuto attendere.

Viene leso sia il principio del giusto processo dettato dalla Carta Costituzione all'art. 111 che quello di buona fede e affidamento del ricorrente ad una giurisprudenza consolidata.

Tale overruling, quindi, è del tutto illegittimo e potrebbe comportare delle incertezze sulla giustizia: potrebbe, ad esempio accadere, che domani molte Corti d'Appello, che sinora non si sono pronunciate, aderiscano ad un orientamento favorevole diventando, quindi, nuovamente maggioritario oppure intervenga una Cassazione e, a questo punto, secondo tale principio, bisogna rifare un passo indietro.

2) SUL FUMUS BONI JURIS: VALORE ABILITANTE LAUREA E 24 CFU – NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' E/O DISAPPLICABILITA' DELL'ORDINANZA 60/2020 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE TALE VALORE ABILITANTE

Sciolto ogni equivoco, nel ricorso introduttivo sono state spiegate tutte le ragioni di fatto e di diritto che evidenziano la fondatezza della domanda facendo specifico riferimento a molteplici provvedimenti proprio di codesto Tribunale.



Infatti, il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l'art. 5 statuisce quanto segue: “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine “abilitazione” con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).

In altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU.

Ne consegue che i docenti che hanno conseguito la laurea ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle



Graduatorie Provinciali Supplenze.

Inoltre ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure "l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione". Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit, comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

Di contro tanto l'O.M. n. 112/2022 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che "le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti".

È evidente come i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vi-



gente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni"). Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.

Quanto sin qui sinteticamente detto è frutto di un'attenta analisi, operata da codesto Tribunale, secondo cui emerge chiaramente che *"In particolare, l'art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso*

di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su



altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. Va quindi rilevato che l'art. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo..... Orbene, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto”

Ancora più di recente si è espresso codesto On. Tribunale di Messina, riconoscendo ancora una volta il valore abilitante della laurea e dei 24 cfu con sentenza del 17.09.2021, Giudice dott.ssa Bonanzinga (v. doc. all.) in merito alla quale, anche in questo caso, si condivide in pieno tutto l'iter logico – giuridico che ha portato all'accoglimento tanto del giudizio cautelare che del giudizio di merito.

Inoltre, l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria e



fonte di rango superiore costituita dalla legge 107/2015. Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico - abilitativa del ricorrente, che permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere il ricorrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe

È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma fosse così interpretata determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione del ricorrente.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu. Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto del ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella dell'inserimento nella prima fascia o anche dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto della ricorrente ad accedere alla prima fascia delle Graduatorie provinciali, anch'esse riservate ai docenti abilitati.



3) PERICULUM IN MORA

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito necessario ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare, ovvero il *periculum in mora*, non considerato nell'ordinanza impugnata, si evidenzia quanto già esposto nel ricorso introduttivo come ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l'assorbimento del *fumus boni iuris* sul *periculum*, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge non v'è *periculum* che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del *periculum* in mora stesso rispetto al *fumus boni iuris*. Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris*, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum in mora* di minore spessore.

Ad ogni modo, nel caso di specie è comunque evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato al ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, con addirittura anche il possesso del dottorato di ricerca, e conseguente immediato inserimento in prima fascia.

Infatti, non v'è chi non veda come via sia il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile.

Inoltre, va ribadito che la domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante dei titoli, e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria, che ne è una imminente conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del *periculum*.

L'ammissione nella prima fascia delle GPS come è noto da diritto alle supplenze per gli insegnanti e addirittura, con un ultimo intervento normativo, il Legislatore, solo per l'anno scolastico 2021/22, ha consentito che proprio dalla prima fascia si possa



attingere per l'agognata ammissione in ruolo. Quanto sopra è stato di recente statuito dal Tribunale di Messina in ragione degli effetti sulle concrete possibilità di immisione in ruolo di tanti insegnanti. La recentissima modifica normativa di cui all'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, difatti, ha messo un nuovo tassello nel percorso di reclutamento degli insegnamenti proprio in quanto, dopo la chiusura delle G.A.E. dal 2006, per la prima volta, si consente di attingere da graduatorie per titoli ai fini dell'attribuzione del ruolo. Non solo! Il danno è ulteriormente aggravato (ed attuale) proprio in virtù della piena vigenza dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia consentendo dunque di accedere alla tutela d'urgenza ed impedendo la perdita di un contratto ed il verificarsi di un pregiudizio alla professionalità non altrimenti risarcibile.

Sul punto questo Tribunale si è pronunciato anche su un ricorso cautelare, introitato in corso di causa da questa difesa, su una situazione analoga statuendo che la domanda fosse fondata essendo presenti i requisiti del *periculum in mora* che del *fumus boni iuris*.

In particolare, nei vari provvedimenti si evidenzia (v. doc. all.) che *“Ne consegue che il ricorrente, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie su-*



bendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Trattandosi di ricorso cautelare in corso di causa la decisione sulle spese va rinviata alla fase di merito. P.Q.M. Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto; - spese al merito”.

Inoltre, viene espressamente scritto che “Ciò posto, come già ritenuto da questo ufficio in sede di reclamo (v. ordinanza del 2.12.2019 resa su un caso analogo) e più di recente dall’ordinanza del 23.9.2020 – dott.ssa Totaro - è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”).

Appare quindi evidente come questo Tribunale adito abbia colto l’ingiustizia subita dal ricorrente ad opera del Ministero resistente che si ostina nel porre in essere condotte *contra legem* e contraria anche alle autorevoli pronunce sul tema.

NON SOLO!



Con l'ordinanza ministeriale n. 112/2022 sono state istituite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e previste n. 2 fasce (non più 3 come per l'anno 2019/20); la prima fascia è riservata agli abilitati all'insegnamento mentre la seconda, in cui è stato inserito il ricorrente equivarrebbe per i requisiti alla vecchia terza fascia.

Infine, com'è noto e come si può facilmente constatare andando sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ambito Provinciale di Messina, nella sezione news - (<https://me.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news>) – vengono quotidianamente pubblicati degli interPELLI e/o richieste di supplenze in deroga per diverse classi di concorso, in particolare con riferimento a quelle in cui rientra il ricorrente; con ciò si vuole ulteriormente evidenziare la necessità e urgenza di inserire il ricorrente in prima fascia GPS e seconda GI avendo così notevoli chance di poter ottenere una cattedra.

Una mancata pronuncia cautelare comporterebbe un inevitabile danno alla professionalità del deducente per tutto quanto sin qui detto.

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

E quant'altro in fatto e diritto ci si riserva di esporre e dedurre nei modi e nei termini di legge, il Prof. Cambria, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

Di voler accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ecc.mo Collegio adito, in riforma integrale del provvedimento reclamato, accogliere il reclamo con ogni conseguente statuizione e, per l'effetto, accogliere le domande svolte nel ricorso cautelare e quindi:

1) In via cautelare: Accertare, ritenere e dichiarare che il Prof. Cambria dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso congiunto della Laurea e/o Diploma ITP e 24 CFU o 60 CFU;



2) per l'effetto ordinare al Ministero resistente di inserire il Prof. Cambria nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le classi concorsuali in atti, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;

Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambe le fasi.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI
NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.**

VISTO il superiore reclamo vertente Contro il MIUR;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che già nella precedente fase è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami tramite la pubblicazione sul sito del MIUR e i controinteressati, nonostante la regolarità della notifica, non si sono costituiti;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO

Il ricorrente

CHIEDE

All'ecc.mo Collegio adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia ha



valore indeterminabile. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso è esente, in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 35.240,04 (v. doc. all.).

Unitamente al presente ricorso si producono i seguenti documenti:

- copia provvedimento reclamato; ricorso cautelare; copia certificazione di laurea; diploma ITP; certificazione 24 CFU; dichiarazione esenzione c.u.; domanda inserimento; informatizzazione nomine supplenze; 60 cfu; sentenze e ordinanze;

Messina, lì 11.10.2022

Avv. Paolo Giovanni Rotelli

